

### **Rilascio Documento di Identificazione**

- Per gli animali iscritti ai Libri Genealogici ed ai Registri Anagrafici ufficialmente riconosciuti ai sensi delle L.30/91 e L.280/99 (Es.: Murgese, Cavallo Trottatore Italiano, Cavallo da Sella Italiano, Haflinger, Cavallo Maremmano, Cavallo Lipizzano, ecc.) tutta l'attività (identificazione, registrazione degli eventi quali: nascita, compravendita, morte ecc. nonché il rilascio del passaporto) è svolta dai rispettivi Libri genealogici o Registri Anagrafici tenuti dall'UNIRE o dalle Associazioni Nazionali Allevatori competenti. Le uniche novità operative in tali casi riguardano il codice del transponder, le cui prime tre cifre dovranno essere comprese tra 901 e 998 (e non più 380), l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche proprietarie di cavalli (attraverso il loro Codice Fiscale) e l'identificazione delle aziende (attraverso il codice loro attribuito dalle ASL).
- Per gli animali nati dopo il 1.1.2007 e NON iscritti ai Libri Genealogici il documento di identificazione (Passaporto) è rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi (AIPA Nuoro Ogliastro);
- Per gli animali nati prima del 1.1.2007 e privi di qualsiasi documento di identificazione conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE il documento è rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi (AIPA Nuoro Ogliastro);
- Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi Terzi è prevista una procedura semplificata di identificazione. Il relativo documento è rilasciato dall'Ufficio Periferico dell'Anagrafe degli Equidi.

### **Gestione degli eventi**

La citata circolare ministeriale stabilisce che debbano essere gestiti anche tutti gli eventi che segnano la vita dell'equide quali passaggio di proprietà, morte, furto, smarrimento e macellazione. Pertanto il proprietario dell'equide deve comunicare queste variazioni all'Associazione o Ente che tiene; ai sensi delle L.30/91 e L. 280/99, il Libro Genealogico o i Registri Anagrafici delle razze per gli equidi iscritti, **in particolare la denuncia di nascita deve essere comunicata entro e non oltre sette giorni dall'evento.**

**La non osservanza della normativa porta all'applicazione, da parte degli organi controllo, di "sanzioni per inadempienze" alcune delle quali molto elevate(es. omessa denuncia di nascita da 150 a 900 euro)**

**E' possibile scaricare la modulistica dal sito [www.anagrafeequidi.it](http://www.anagrafeequidi.it)**

Il nostro Ufficio, al quale è possibile rivolgersi sia per ogni eventuale chiarimento sia per avviare le pratiche relative all'identificazione degli equidi, osserva il seguente orario:

**ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO/TELEFONATE:**

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00

tel 0784/23480 centralino – 0784/1825161 diretto - fax 0784/203267 [apanuoro@apanuoro.it](mailto:apanuoro@apanuoro.it)

IL DIRETTORE  
(Dr. Mario Bitti)

